

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA RELATIVA ALLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE ACQUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

La compilazione dei moduli deve avvenire in modo corretto e fedele, utilizzando gli spazi predisposti e, ove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle informazioni richieste.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 dd. 8/10/99 stabilisce che i titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi ed aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, ai Comuni nel cui territorio insistono gli insediamenti, la denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le vigenti modalità e le prescrizioni dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995, come modificata dalla deliberazione n. 9586 del 29 agosto 1997.

Si precisa che, in base all'art. 27 della Legge Provinciale n. 3 del 22 marzo 2001, la definizione di scarichi produttivi è sostituita con quella di scarichi industriali.

Valgono i seguenti principi:

- a) nel caso che da un insediamento produttivo derivino scarichi di tipo civile distinti dagli scarichi di natura produttiva, i primi rimangono soggetti alla disciplina (ed alla tassazione) quali scarichi civili;
- b) ai sensi del 5° comma dell'art. 14 del T.U.L.P. riformulato dall'art. 10 della L.P. 21/93, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, accerta all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della modifica della stessa, la natura civile o produttiva dello scarico, anche ai fini dell'assimilabilità;

Per "scarico" ai fini dell'applicazione della tariffa, si intende ogni singolo allacciamento e/o collegamento che immetta nella pubblica fognatura acque reflue di qualsiasi natura, provenienti dallo stesso insediamento.

Lo scarico di *acque meteoriche* in fognatura bianca non è soggetto ad alcun corrispettivo.

MODELLO GENERALE PER LA DENUNCIA – modello A

Parte I[^]

Le domande tendono ad acquisire informazioni sulla ubicazione dell'insediamento produttivo, nonché sull'attività economica esercitata. Il codice ISTAT relativo all'attività esercitata può essere reperito presso la Camera di Commercio, le Associazioni di categoria, ecc.

Parte II[^]

E' volta ad ottenere informazioni circa le fonti di approvvigionamento dell'acqua e sull'uso della stessa, nonché sui consumi annui in relazione all'utilizzazione della stessa.

Per *acqua di processo* si deve intendere l'acqua che viene impiegata nel ciclo di produzione e che resta più o meno contaminata dalle sostanze che prendono parte al processo. Sono escluse ad esempio le acque di *raffreddamento indiretto*, cioè quelle che non vengono in contatto alcuno con le sostanze che partecipano al processo produttivo.

Parte III[^]

E' volta ad acquisire notizie sui quantitativi e sulle diverse modalità di utilizzazione dell'acqua usata nell'insediamento produttivo, nonché sui relativi scarichi. I valori da riportare devono riferirsi ai quantitativi complessivi di acque scaricate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

ALLEGATO ALLA DENUNCIA – modello B

Il quantitativo di acque scaricate nella fognatura deve essere dichiarato dall'utente all'atto della presentazione della denuncia annuale.

Ogni insediamento produttivo deve provvedere ad installare appositi strumenti di misura delle acque scaricate e differenziando i reflui produttivi dai civili; la determinazione del volume di acqua scaricata sarà effettuata sulla base del volume di acqua complessivamente approvvigionata da acquedotto pubblico e/o da altra fonte.

La tariffa comprende una parte specificatamente riferita al servizio di depurazione, da determinarsi in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

I rapporti **Oi/Of** e **Si/Sf** per le singole attività economiche sono riportati nella Tabella n. 5, annessa alla deliberazione della G.P. 3420 dd. 30 marzo 1995. In alternativa all'applicazione di detti rapporti e come stabilito nella delibera della G.P. 9586 dd. 29 agosto 1997 a modifica della precedente, gli utenti, in sede di denuncia annuale possono presentare idonea certificazione dalla quale risultino i valori medi effettivi del COD e dei materiali in sospensione totali delle proprie acque di scarico in luogo di quelli previsti nella surrichiamata Tabella.

Per una corretta applicazione della tariffazione, si precisa che in presenza di analisi di controllo esperite sia dall'ente gestore che dall'azienda, occorre calcolare la media aritmetica dei valori del COD e dei materiali in sospensione totali per ciascuno dei due gruppi di analisi. Quindi si deve procedere al confronto delle medie ottenute. Se le medie relative al gruppo delle analisi di controllo, predisposte dal gestore del servizio, sono superiori del 20% a quelle predisposte dall'azienda, in sede di tariffazione i coefficienti **Oi** e/o **Si** devono corrispondere alla media aritmetica dei valori certificati dall'Azienda e di quelli certificati dall'ente gestore.

I titolari degli insediamenti produttivi, qualora i limiti di accettabilità relativi al COD ed ai *materiali in sospensione totali* prescritti dal provvedimento di autorizzazione allo scarico, siano più restrittivi rispetto ai limiti massimi previsti dalla tabella **G** allegata al TULP, possono richiedere, qualora più favorevoli, l'applicazione dei rapporti **Oi/400** e **Si/100**, per i quali i numeratori sono ricavati dai limiti prescritti dal provvedimento di autorizzazione allo scarico. In tal caso, il titolare dello scarico, ed in sede di denuncia annuale, deve allegare copia dell'autorizzazione allo scarico, ponendo in evidenza i limiti di accettabilità dalla stessa prescritti.

La certificazione della qualità delle acque scaricate deve essere riferita ad un minimo di *quattro* analisi nell'arco dell'anno, distanziate di almeno *due* mesi l'una dall'altra. Qualora l'attività produttiva abbia ciclo stagionale, le analisi possono essere ridotte a *due*.

I prelievi sulle acque scaricate ed il relativo campionamento devono essere effettuati in presenza di un incaricato dell'ente gestore del servizio di fognatura o di un tecnico dallo stesso designato e secondo modalità stabilite dall'ente gestore.

L'ente gestore del servizio di fognatura ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli sulle acque scaricate.